

**REGOLAMENTO DI ATENEO DEI CORSI DI DOTTORATO E IN MATERIA DI DOTTORATO
DI RICERCA**

(emanato con decreto rettorale 11 marzo 2022 n. 137)

INDICE

TITOLO I – ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1 (*Oggetto e finalità del regolamento*)

Articolo 2 (*Accreditamento*)

Articolo 3 (*Requisiti di accreditamento*)

Articolo 4 (*Organizzazione dei corsi di dottorato*)

Articolo 5 (*Corsi di dottorato in forma associata*)

Articolo 6 (*Dottorato industriale e percorso executive*)

Articolo 7 (*Convenzioni di cotutela*)

Articolo 8 (*Organi dei corsi*)

Articolo 9 (*Organi dei curricula*)

TITOLO II - ACCESSO AI CORSI

Articolo 10 (*Bando di ammissione*)

Articolo 11 (*Commissioni giudicatrici*)

Articolo 12 (*Procedure di valutazione comparativa*)

TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 13 (*Determinazione delle borse e dei contributi*)

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 14 (*Inizio dei corsi*)

Articolo 15 (*Doveri dei dottorandi*)

Articolo 16 (*Crediti formativi universitari*)

Articolo 17 (*Sospensione e proroga*)

Articolo 18 (*Ritiro e decadenza dal corso*)

Articolo 19 (*Incompatibilità*)

**TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI
RICERCA**

Articolo 20 (*Esame finale*)

Articolo 21 (*Commissioni giudicatrici per gli esami finali*)

Articolo 22 (*Doctor Europaeus*)

Articolo 23 (*Adempimenti per l'esame finale*)

Articolo 24 (*Compensi per le commissioni*)

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 25 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto dell'Università luav di Venezia e dal regolamento di funzionamento della scuola di dottorato, le procedure di istituzione tramite accreditamento dei corsi di dottorato e dei curricula in cui eventualmente si articolano, nonché le procedure per la loro attivazione, organizzazione e funzionamento.
2. Disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di studio.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia, il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
4. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
5. Per conseguire gli obiettivi sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
 - d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
 - f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Articolo 2

(Accreditamento)

1. I corsi di dottorato, eventualmente organizzati in curricula, sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su motivato parere dell'ANVUR ai sensi

TORNA ALL'INDICE

della normativa vigente. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro che viene trasmesso all'università e all'organo di valutazione interna.

2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione e indicati al successivo articolo 3.
3. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3. Tali attività sono svolte dall'ANVUR con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accreditamento è nuovamente valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 per ciascun componente del collegio.
5. La domanda di accreditamento, da presentare al Ministero corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, viene deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola di dottorato e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione le risorse umane e finanziarie per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi e degli eventuali curricula, nell'ambito delle compatibilità di bilancio.
6. La domanda di accreditamento specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento, il titolo rilasciato, gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso e degli eventuali curricula, la durata che non dovrà essere inferiore a tre anni.
7. Con proprio decreto il rettore istituisce i corsi e gli eventuali curricula, nominando i collegi dei docenti e i coordinatori.

Articolo 3

(Requisiti di accreditamento)

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
 - a) la presenza di un collegio docenti composto da almeno dodici docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere;
 - b) il possesso, da parte da parte dei membri del collegio di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza per i professori, di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia per i ricercatori. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - c) la presenza di un coordinatore in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - d) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati ai sensi del successivo articolo 5, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
 - e) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei corsi e degli eventuali curricula, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
 - f) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

TORNA ALL'INDICE

- g) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- h) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- i) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Articolo 4

(Organizzazione dei corsi di dottorato)

1. I corsi della Scuola di dottorato possono essere organizzati in curricula differenziati sulla base di specifiche esigenze di ricerca.
2. Per l'attivazione dei singoli curricula, devono essere definiti per ciascuno di essi:
 - a) gli obiettivi formativi specifici e le tematiche di ricerca trattate;
 - b) l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca previste.
3. Ciascun curriculum è gestito da un consiglio e da un coordinatore come indicato al successivo articolo 9.
4. Qualora un corso di dottorato non sia organizzato in curricula, ma sia caratterizzato da attività di studio e ricerca interdisciplinari, tali attività saranno gestite in ciascuno degli ambiti di ricerca da un comitato scientifico che individua tra i propri componenti un responsabile quale rappresentante.
5. Il responsabile scientifico, che rimane in carica per tre anni accademici rinnovabili, e i componenti del comitato possono essere esterni al collegio docenti.

Articolo 5

(Corsi di dottorato in forma associata)

1. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 accreditate ai sensi della normativa vigente, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. La sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere individuata presso l'Università luav di Venezia cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi pertanto si conformano alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.
3. Le convenzioni devono prevedere:
 - a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
 - b) l'impegno ad assicurare l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e il contributo del numero di borse di studio indicato al precedente articolo 3 comma 1 lettera d.
4. L'ateneo può aderire a corsi di dottorato di interesse nazionale o proporre in qualità di sede amministrativa corsi di dottorato di interesse nazionale nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. La domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di cui al presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

(Dottorato industriale e percorso executive)

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, può essere richiesto il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui al precedente articolo 5 comma 1 lettera d, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca nel rispetto della normativa vigente. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
6. Al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, è possibile attivare, oltre ai corsi di cui ai commi precedenti, singole posizioni di dottorato industriale (percorsi executive) all'interno di corsi già accreditati, per dipendenti di imprese e per dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione, mediante stipula di idonea convenzione la quale deve prevedere che l'azienda si assuma l'onere di coprire i contributi universitari se previsti e gli ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, incluso il budget del 10% di cui al successivo articolo 13 comma 14. I dipendenti di imprese che richiedono di ricoprire tali posizioni sono ammessi al dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.
7. Nei casi descritti nel presente articolo, la sede amministrativa del dottorato deve essere possibilmente l'Università luav di Venezia, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.
8. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 2.

Articolo 7

(Convenzioni di cotutela)

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 1 lettera a, l'Università luav di Venezia può stipulare inoltre accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela. I predetti accordi possono essere stipulati anche sulla base di accordi quadro internazionali.
2. La stipula di accordi di co-tutela può essere richiesta dai dottorandi iscritti non oltre il primo anno di corso, previo parere favorevole del consiglio della scuola di dottorato.
3. In caso di dottorandi in co-tutela, la durata del corso di dottorato può essere adattata alle esigenze delle università straniere, fermo restando che non potrà essere inferiore a tre anni. Ai

TORNA ALL'INDICE

dottorandi iscritti presso l'Università luav titolari di borsa di studio, la borsa è garantita per non più di tre anni.

4. In presenza di accordi di cotutela, gli adempimenti amministrativi relativi all'esame finale e la composizione delle commissioni sono regolati dalle singole convenzioni.

Articolo 8
(Organi dei corsi)

1. Sono organi dei corsi i collegi dei docenti e i relativi coordinatori che restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili.
2. Il collegio docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è costituito da almeno dodici componenti di cui per almeno la metà professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia. Per la restante parte il collegio può essere composto da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
4. I componenti del collegio appartenenti all'Università luav devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti. Il collegio docenti designa il proprio coordinatore previa verifica del possesso di tutti i requisiti di qualificazione scientifica richiesti ad un coordinatore dalla normativa vigente, fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 comma 6 del regolamento di ateneo della scuola di dottorato in cui si prevede che, qualora nell'ambito della scuola venga accreditato e istituito un unico corso di dottorato, la carica di coordinatore del corso di dottorato è ricoperta dal direttore della scuola.
5. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 6 e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
6. Per i professori e i ricercatori universitari non appartenenti all'Università luav o i ricercatori di enti pubblici di ricerca, la partecipazione al collegio di un corso di dottorato della scuola di dottorato luav è subordinata al nulla osta da parte della struttura di provenienza.
7. Per i professori e i ricercatori universitari appartenenti all'Università luav, la partecipazione al collegio di un corso di dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Università luav.
8. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
9. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
10. Le sostituzioni e integrazioni dei componenti di un collegio docenti sono deliberate dal consiglio della scuola di dottorato, su proposta del collegio docenti, e disposte con decreto del rettore, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3.
11. Qualora un nuovo membro intenda partecipare a un collegio docenti presenta domanda scritta indirizzata al coordinatore e al collegio docenti del corso. La domanda deve contenere il curriculum vitae del richiedente con particolare riferimento ai documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti di ricerca del corso e al possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza o, nel caso di ricercatori, al possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. L'ateneo si riserva di verificare quanto dichiarato nella domanda.
12. L'accettazione avviene nel rispetto dei parametri ministeriali di accreditamento relativi alla qualificazione scientifica del collegio, sulla base del numero di componenti già presenti nel

TORNA ALL'INDICE

collegio appartenenti al medesimo ambito di ricerca e sulla base della coerenza con le tematiche di ricerca trattate nell'ambito del corso.

13. Il collegio dei docenti con proprie deliberazioni:

- a) propone al consiglio della scuola di dottorato il progetto del corso per avviarne l'accREDITAMENTO. Il corso può essere eventualmente organizzato in curricula;
- b) nel quinquennio di vigenza dell'accREDITAMENTO, presenta ogni anno al consiglio della scuola di dottorato la proposta di rinnovo dei corsi e l'eventuale organizzazione in curricula. Tale proposta è comprensiva dell'individuazione dei coordinatori e dei consigli di curriculum, se previsti, e dei responsabili scientifici in caso di corsi di dottorato non organizzati in curricula;
- c) propone al consiglio della scuola di dottorato le sostituzioni e/o integrazioni del collegio docenti, dei consigli dei curricula, se previsti, oppure dei responsabili scientifici o dei comitati scientifici nel rispetto dei criteri indicati al precedente articolo 3 comma 1;
- d) predisporre una relazione annuale da trasmettere al senato e al consiglio di amministrazione sulle attività del corso e degli eventuali curricula. La predetta relazione è inviata anche al nucleo di valutazione;
- e) cura la predisposizione delle attività didattiche e di ricerca, eventualmente articolate in crediti formativi universitari ove possibile, individuando i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
- f) propone al consiglio della scuola i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato e delle commissioni giudicatrici per l'esame finale;
- g) individua per ciascuna tesi di dottorato i valutatori esterni di cui al successivo articolo 20 comma 5;
- h) definisce gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto relative ai passaggi di anno ed entro un mese dalla conclusione dell'anno accademico determina il passaggio all'anno successivo dei dottorandi, la conferma della eventuale borsa di studio e la relativa acquisizione dei crediti formativi universitari di cui al successivo articolo 16;
- i) entro la medesima scadenza determina l'ammissione alla valutazione esterna dei lavori finali di ricerca dei dottorandi di cui al successivo articolo 20 comma 5. In caso di non ammissione, trasmette al consiglio della scuola di dottorato il proprio giudizio con la richiesta di determinare l'esclusione del dottorando dal corso;
- l) concede, su richiesta dei dottorandi una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari ai sensi del successivo articolo 17 comma 6;
- m) stabilisce, per motivate esigenze scientifiche, una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo ai sensi del successivo articolo 17 comma 7.
- n) autorizza i dottorandi a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

14. Qualora un corso di dottorato sia organizzato in curricula, le funzioni individuate al precedente comma 13 lettere dalla e) alla n) sono assunte dal consiglio del curriculum di cui al successivo articolo 9.

15. È prevista nel collegio docenti una rappresentanza di due dottorandi per la trattazione di eventuali problemi didattici e organizzativi. Per quanto concerne le modalità di elezione dei rappresentanti dei dottorandi si fa riferimento a quanto contenuto nel regolamento di ateneo di funzionamento della scuola di dottorato.

16. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

Articolo 9

(Organi dei curricula)

1. In caso di corsi organizzati in curricula, sono organi dei curricula i consigli dei curricula e i relativi coordinatori che restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili.

TORNA ALL'INDICE

2. Il consiglio di curriculum è costituito da professori e ricercatori dell'Università luav, di altro ateneo italiano ed estero. Il consiglio di curriculum può essere coadiuvato da esperti esterni e da un congruo numero di tutori che non ne fanno parte integrante ai fini delle deliberazioni di competenza. Il consiglio individua il proprio coordinatore. Il consiglio e il coordinatore del curriculum possono essere anche esterni al collegio docenti.
3. Il consiglio di curriculum assume le competenze descritte al precedente articolo 8 comma 13 dalla lettera e) alla lettera n).

TITOLO II - ACCESSO AI CORSI

Articolo 10

(Bando di ammissione)

- 1 Il rettore con proprio decreto indice, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi e agli eventuali curricula della scuola di dottorato.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Costituisce requisito d'ammissione il possesso di idonea certificazione della conoscenza di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. Non saranno accettate domande di ammissione di candidati già iscritti a corsi di dottorato istituiti presso l'ateneo.
6. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'università, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica:
 - a) il programma formativo del corso e dei curricula, ove previsti;
 - b) la durata del corso;
 - c) il numero dei posti banditi, comprensivi di eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - d) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;
 - e) la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
 - f) le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
 - g) il numero e l'ammontare delle borse di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - h) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dal corso e dall'erogazione della borsa;
 - i) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
 - l) i diritti e i doveri del dottorando;
 - m) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la facoltà di avvalersi da parte dei candidati delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.
7. I bandi di selezione possono prevedere:
 - a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti per l'iscrizione al corso;
 - b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.

TORNA ALL'INDICE

8. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Articolo 11

(Commissioni giudicatrici)

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della scuola, con proprio decreto nomina le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati e i rispettivi presidenti. Il numero delle commissioni e dei relativi componenti, non inferiore a tre, viene stabilito sulla base dei corsi e degli eventuali curricula attivati.
2. Alle commissioni possono essere aggregati non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti pubblici e soggetti privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica. La nomina degli esperti esterni è obbligatoria per l'ammissione a corsi di dottorato istituiti ai sensi del precedente articolo 5.
3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

Articolo 12

(Procedure di valutazione comparativa)

1. La selezione dei dottorandi avviene attraverso valutazione comparativa. Le modalità di valutazione comparativa sono determinate dal consiglio della scuola di dottorato e possono consistere in un'unica fase relativa alla valutazione dei titoli dei candidati oppure in due fasi costituite dalla valutazione dei titoli e da eventuali prove, colloqui o test stabiliti dal consiglio della scuola di dottorato.
2. Il consiglio della scuola di dottorato stabilisce inoltre i criteri di valutazione dei titoli e i punteggi da attribuire alle prove, se previste. I criteri sono indicati nel bando di cui al precedente articolo 10. Le prove, se previste, possono essere svolte anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche e telematiche.
3. Lo svolgimento dell'eventuale prova orale è pubblico.
4. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali in forma associata, come previsto al precedente articolo 5, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti.
5. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili a ciascun corso.
6. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al rettore che dispone con proprio decreto l'ammissione dei vincitori nei limiti dei posti disponibili.
7. Nel caso di rinuncia da parte di vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 5.
8. È garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO III - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 13

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Durante il quinquennio di vigenza dell'accreditamento, il consiglio della scuola di dottorato presenta ogni anno al senato accademico e al consiglio di amministrazione il progetto di attivazione di un nuovo ciclo di dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3.
2. Fermi restando gli impegni assunti in precedenza per i cicli già attivati, sulla base del progetto di cui al precedente comma 1, il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi (se previsti dalla normativa vigente), il numero e l'importo delle borse di studio da conferire a carico del bilancio dell'ateneo, il numero dei posti disponibili senza borsa di studio nel limite di un posto ogni tre con borsa, nonché il budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di cui al successivo comma 14.

TORNA ALL'INDICE

3. Il rettore, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 2, con proprio decreto determina:

- a) l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, se previsti dalla normativa vigente, e gli eventuali casi di esonero;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio o di altre forme di sostegno da conferire;
- c) il numero dei posti senza borsa di studio nel limite indicato al precedente comma 2;
- d) la misura dell'aumento dell'importo della borsa di studio nel caso di eventuale soggiorno all'estero tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo;
- e) la misura del budget da destinare a ciascun dottorando per attività di studio e ricerca in Italia e all'estero tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 14 del presente articolo.

4. Il conferimento delle borse di studio e delle altre forme di sostegno, sono determinati sulla base della valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui al precedente articolo 12, comma 5. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, se previsti dalla normativa vigente.

5. I dottorandi titolari di borse di studio, per l'assegnazione e il mantenimento della stessa, non devono possedere un reddito annuale superiore all'importo annuale, previsto dalla legislazione vigente, della borsa medesima. L'ateneo si riserva di verificare quanto dichiarato in merito dai dottorandi.

6. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al successivo comma 14.

7. Le borse di studio a carico del bilancio dell'ateneo sono finanziabili con:

- a) fondi propri;
- b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
- c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 5;
- d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
- e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.

8. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalle norme vigenti. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

9. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri come indicato al precedente articolo 7 o attivati ai sensi del precedente articolo 5.

10. Il consiglio della scuola di dottorato assegnerà i finanziamenti tramite valutazione delle richieste motivate dei dottorandi attraverso criteri prestabiliti di volta in volta sulla base dei fondi disponibili.

11. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando. Il consiglio della scuola di dottorato può autorizzare eventuali deroghe per motivate e documentate ragioni.

12. Le borse di studio e le eventuali altre forme di sostegno finanziario equiparabili alle borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.

13. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

TORNA ALL'INDICE

14. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo.

15. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa è riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio dopo l'inizio del corso, di rinuncia al proseguimento del corso di un dottorando titolare di borsa, oppure di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata ove possibile nelle quote residue ad un dottorando iscritto senza borsa di studio al medesimo corso secondo l'ordine di graduatoria. La riassegnazione avviene unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvengano entro il passaggio dal primo al secondo anno. Ove non sia possibile procedere alla riassegnazione, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Ateneo per il finanziamento di dottorati di ricerca.

16. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

17. Il possesso della borsa di studio è incompatibile con il possesso di assegno di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.

18. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio.

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 14
(Inizio dei corsi)

1. L'avvio dei corsi di dottorato coincide di norma con quello d'inizio dell'anno accademico.

Articolo 15
(Doveri dei dottorandi)

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Per lo svolgimento di eventuali limitate attività lavorative deve essere richiesta apposita autorizzazione da trasmettere con almeno dieci giorni di anticipo rispetto l'inizio dell'attività.

3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

4. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio o di altra forma di sostegno, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, ove previsto.

5. Il consiglio della scuola di dottorato determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:

a) in caso di mancato completamento del programma delle attività previste nell'anno precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;

b) in caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca come previsto al successivo articolo 23 comma 5;

c) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 19;

d) assenza prolungata e non giustificata.

6. L'esclusione viene disposta con decreto del rettore.

7. In tutti i casi indicati al precedente comma 5 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 16

(Crediti formativi universitari e partecipazione alle attività formative)

1. Il completamento dei percorsi di studio e di ricerca nell'ambito dei corsi e dei curricula, ove previsti, consente l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Articolo 17

(Sospensione e proroga)

1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi per le seguenti motivazioni:
 - a) grave e documentata malattia;
 - b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - c) gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
 - d) opportunità di svolgimento di attività lavorative di alto livello che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.
2. Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati.
3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
4. La richiesta di sospensione è valutata dal direttore della scuola, sentiti i coordinatori.
5. Il direttore della scuola al termine delle assenze di cui al precedente comma 1 determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, frazionabili in due periodi di sei mesi ciascuno, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola di dottorato e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.
8. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 18

(Ritiro e decadenza dal corso)

1. Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.
2. La mancata iscrizione all'anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione qualora il collegio docenti, ovvero il consiglio di curriculum ove previsto, deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.

TORNA ALL'INDICE

4. La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.
5. La decadenza è disposta con decreto del rettore.

Articolo 19
(Incompatibilità)

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:
 - a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
 - b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti che rilascino titoli accademici, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.
2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al precedente articolo 15 comma 5 lettera c).
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti, o del consiglio di curriculum, e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Il collegio dei docenti, ovvero il consiglio di curriculum, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

TITOLO V - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 20
(Esame finale)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
 - a) la tesi finale, che può essere costituita da un elaborato scritto o da lavoro grafico o comunque da altri elaborati prodotti anche con l'impiego di tecnologie informatiche o multimediali;
 - b) la relativa discussione orale;
 - c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, approvata dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
6. I valutatori di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
7. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione composta ai sensi del successivo articolo 21.
8. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

TORNA ALL'INDICE

9. La commissione può conferire alle tesi finali la dignità di pubblicazione
10. È garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.
11. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Articolo 21

(Commissioni giudicatrici per gli esami finali)

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della scuola, con proprio decreto nomina, nel rispetto ove possibile dell'equilibrio di genere, una o più commissioni giudicatrici incaricate dello svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e i rispettivi presidenti.
2. Le commissioni, composte da non meno di tre membri, sono costituite per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 5. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
3. I valutatori di cui al precedente articolo 20 comma 5 possono far parte della commissione giudicatrice, a discrezione del consiglio della scuola di dottorato.
4. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con proprio decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 22

(Doctor Europaeus)

1. Al titolo di dottorato di ricerca può essere assegnato il marchio di Doctor Europaeus quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) i due valutatori esterni di cui al precedente articolo 20 comma 5 appartengano ad istituzioni universitarie di due diversi paesi europei differenti dal paese dove il dottorando è iscritto;
 - b) la commissione di esame finale venga integrata da almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del paese dove il dottorando è iscritto;
 - d) la tesi di dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno tre mesi in uno o più paesi europei diversi dal paese dove il dottorando è iscritto.
2. Il dottorando dovrà fare richiesta scritta del marchio Doctor Europaeus contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Il marchio Doctor Europaeus consiste in un documento allegato al titolo di dottore di ricerca riportante le informazioni di cui al precedente comma 4. Non costituisce titolo accademico riconosciuto a livello internazionale.

Articolo 23

(Adempimenti per l'esame finale)

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolge di norma entro sei mesi dalla conclusione del corso.
2. Entro la data ufficiale di conclusione del corso, ovvero entro la data di conclusione della proroga di cui al precedente articolo 17 commi 6 e 7, i dottorandi trasmettono una bozza avanzata della propria tesi al collegio docenti ovvero al consiglio di curriculum se previsto.
3. La tesi è corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. Le pubblicazioni dovranno essere caricate nel catalogo della ricerca di ateneo a cura di ciascun dottorando.
4. Il collegio docenti, sentito il comitato scientifico qualora il corso non sia organizzato in curricula, oppure il consiglio di curriculum ove previsto, stabilisce l'ammissione del dottorando alla valutazione esterna del lavoro finale di ricerca, se lo stesso è ritenuto un contributo all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
5. Qualora il lavoro di ricerca del dottorando non possedesse i requisiti sopradescritti e non ottenesse l'approvazione del collegio docenti, ovvero del consiglio di curriculum, il giudizio del

TORNA ALL'INDICE

collegio, o del consiglio di curriculum, è trasmesso al consiglio della scuola di dottorato con la richiesta di determinare l'esclusione dal corso del dottorando.

6. Entro due mesi dalla conclusione del corso i dottorandi che hanno ottenuto l'ammissione alla valutazione esterna trasmettono ai valutatori esterni il proprio elaborato finale e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi i valutatori esterni trasmettono alla Scuola di dottorato il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.

8. In caso di rinvio, la tesi viene ritrasmessa ai valutatori, con le eventuali modifiche ed integrazioni, entro sei mesi.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione della tesi i medesimi valutatori esterni trasmettono alla Scuola di dottorato il nuovo giudizio analitico sulle tesi rinviate.

10. La tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica che si svolgerà nella prima sessione utile di esame finale.

11. Il procedimento amministrativo per l'esame finale si conclude con il deposito presso la sede della Scuola dei verbali di esame finale.

12. Gli adempimenti amministrativi correlati alle modalità di ammissione all'esame finale, di deposito della tesi finale, di convocazione dei candidati all'esame finale nonché di conseguimento e rilascio del titolo sono determinati dal dirigente competente nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

13. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinata al deposito, da parte del dottorando, della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

14. Il dottorando, in casi adeguatamente motivati in relazione alla tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile in rete solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi (embargo della tesi).

15. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Articolo 24

(Compensi per le commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente regolamento non appartenenti ai ruoli dell'Università luav compete, se dovuto, il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentari in materia previste dall'Ateneo.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 25

(Norme finali)

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano a partire dall'anno accademico 2021/2022.

2. Ove compatibile, le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano anche ai corsi di dottorato di ricerca attivi negli anni accademici precedenti.